



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

59  
3

Roma, 15 FEB. 2012

Prot. Nr. 13132  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All' Ufficio legislativo – Economia

e p.c.

All' Ufficio legislativo – Finanze

SEDE

**OGGETTO: AS 3124 – disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Relazione tecnica Maxi emendamento.**

Si trasmette la relazione tecnica al Maxi emendamento in oggetto, pervenuto per le vie brevi da codesto Ufficio in data 14 febbraio 2012, verificata positivamente per le norme che non comportano effetti sulla finanza pubblica ovvero recano idonea copertura finanziaria.

Inoltre, in fondo alla relazione sono indicate le norme che, ai fini di una verifica positiva, necessitano di modifica e di seguito viene riportata la relativa relazione tecnica adeguata alle modifiche richieste.

Infine, si rappresenta che la disposizione di cui all'articolo 11, comma 6-octies (ex emendamento 11.28 (testo 2)) non può essere verificata in quanto non vi è certezza che dalla stessa non discendano effetti negativi sulla finanza pubblica, per le motivazioni indicate in fondo alla relazione in coerenza anche con il parere espresso anche dal Dipartimento del tesoro.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conti*

**Maxiemendamento al AS 3124 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

**RELAZIONE TECNICA**

**Articolo 1 del disegno di legge di conversione**

**Art. 1, comma 1-bis Emendamento x1.1**

Viene differito al 30 giugno 2012 il termine per il riordino degli enti e degli istituti e società vigilati dal Ministero della salute. **La norma non determina effetti sulla finanza pubblica.**

**Art. 1, comma 1-ter (Emendamento x1.2 (già em. 29.100))**

La disposizione differisce di 36 mesi, limitatamente alla provincia de l'Aquila, i termini per l'esercizio della delega per la riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari, di cui al D.L. n. 138/2011, come convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011. **La norma non determina effetti sulla finanza pubblica.**

**Modificazioni apportate dal decreto-legge,  
rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati**

**Art.1**

**Comma 4 (Emendamento 1.Coord.1)**

La modifica è di mero coordinamento e non comporta effetti.

**Comma 4-bis (Emendamento 1.11 (testo 2))**

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto prevede l'utilizzo di graduatorie già approvate e le relative assunzioni avverrebbero nell'ambito delle vigenti disposizioni limitative in materia di facoltà assunzionali.

**Comma 6 – soppressione (Emendamento 1.35)**

La soppressione della disposizione in esame **non comporta oneri per la finanza pubblica.**

**6-quater (Emendamento 1.39 )**

La disposizione è intesa a prorogare la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilità assegnato al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, del dl 203/2005. Tenuto conto che si tratta di personale in carico alla gestione della ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, che già si fa carico a legislazione vigente dell'onere relativo al trattamento economico, dalla disposizione **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

**6-quinquies (Emendamento 1.69 (testo 2) )**

**(ulteriore finalità nella ripartizione del fondo di cui all'elenco 3 della legge 183/2011)**

La disposizione aggiunge tra le finalità dell'elenco 3 di cui all'articolo 33 comma 1 della legge 183/2011 anche gli interventi relativi, ai rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, nei compiti degli enti locali. La disposizione **non comporta effetti sulla finanza pubblica** rientrando l'ulteriore finalità nell'ambito della ripartizione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'anno 2012

**Art.2**

**Art. 2-bis - Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre (Emendamento 2.0.1)**

Viene disposto dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, lo svolgimento da parte della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre svolge delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Tali attività trovano copertura in apposita quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, così come previsto dall'art. 22 del decreto suddetto.

**Art.6**

**Comma 2-ter (Emendamento 6.19)**

Trattasi di modifica diretta a meglio precisare il termine del 31 dicembre 2011 per la risoluzione del rapporto di lavoro con riferimento ai lavoratori beneficiari della disciplina di cui al comma 2-ter dell'articolo 6. Dalla disposizione **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Comma 2-quinquies (emendamenti 6.64 e 15.18 (testo 2))**

La proposta emendativa riprende analoghe norme adottate in recenti Leggi Finanziarie ed è diretta a garantire maggiori entrate complessive (IVA + accisa) **non inferiori a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro nel 2013 rispetto al consuntivo 2011 e 2012 e nel limite massimo di 140 milioni di euro a decorrere dal 2014 in poi, a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte in materia pensionistica nel precedente comma 2-quater, nonché degli oneri derivanti dalla proroga dell'art. 2, commi 16-ter e 16-quater, del d.l. 225/2012, operata dal nuovo comma 2-decies e dall'art. 15, comma 8-bis.**

In particolare, l'emendamento attribuisce al Direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato l'iniziativa di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tenuto conto degli andamenti dei prezzi fissati in prosieguo di tempo dai produttori di tale tipologia di prodotti.

Tale analisi è indispensabile per conoscere le dinamiche dei singoli comparti del mercato del tabacco lavorato che presenta un trend decrescente dei consumi delle sigarette ed un accentuato aumento del trinciato in relazione ad un accrescimento del valore della elasticità dei consumi legali rispetto ai prezzi, per effetto anche di una recrudescenza del fenomeno del traffico illegale nel settore.

Sulla scorta dell'analisi condotta, l'Amministrazione potrà dunque individuare la misura più idonea ed efficace di aumento delle aliquote, attraverso anche la perequazione dei livelli delle aliquote delle diverse categorie di prodotto, assicurando con ciò la maggiore redditività fiscale dell'intero settore dei tabacchi lavorati e poter così conseguire, con la stabilizzazione del gettito per accisa, la

necessaria modulazione delle entrate previste per gli anni 2013, 2014 e successivi dall'emendamento in esame.

**Comma 2-septies, 2-octies e 2-nonies (Emendamento 6.63 – testo 2)**

Trattasi di disposizione diretta a inserire tra i soggetti derogati (articolo 24, comma 14 del DL 201/2011, convertito con modificazioni con legge n. 214/2011) dall'applicazione delle nuove regole di accesso al pensionamento introdotte dalla stessa legge n. 214/2011 i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2011, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Dalla disposizione, nell'ipotesi di coinvolgimento di circa 200 soggetti l'anno per un biennio con un anticipo medio del pensionamento di circa 1 anno conseguono i seguenti maggiori oneri in relazione ai quali risulta necessario adeguare i limiti di spesa di cui al comma 15 del citato articolo 24:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2013	2014	2015
-5	-5	0

Alla copertura dei soprariportati oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Comma 2 decies (Emendamento 6.64)**

Viene prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2012. Alla copertura dell'onere derivante dalla disposizione si provvede mediante l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504/1995, con le stesse modalità di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies.

**Art. 7 c. 1bis**

La disposizione proroga di un mese il termine di cui all'art. 14 c. 26 sexies del dl 98/2011 **senza effetti sulla finanza pubblica**

**Art. 8 (Emendamento 8.1)**

**lettera 01a)** – prevede che i rappresentanti possono essere rieletti due volte anziché una volta soltanto, la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**lettera c-bis)** – prevede la proroga al 30 maggio 2012 della durata del mandato dei delegati in carica dei Consigli di rappresentanza militare, la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**5-ter** – prevede che i procedimenti elettorali per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2012, la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art.9

### **Comma 1-bis e 1-ter (Emendamento 9.1 (testo 2))**

E' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012 per la prosecuzione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura. **Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede con apposita riduzione degli stanziamenti per le spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.**

### **Articolo 9-bis Modifiche all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici (Emendamento 9.0.8)**

Le disposizioni della legge 99 del 2009 che sono emendate hanno previsto l'assegnazione di 7 milioni di euro per iniziative a tutela della qualità nel settore agroalimentare, con il coinvolgimento dell'Agea come coordinatore delle azioni e di organi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Corpo forestale dello Stato, Comando Carabinieri) come esecutori dei controlli. La norma originaria ha assegnato le risorse all'Agea, presso il cui bilancio sono tuttora disponibili e non prevede espressamente il meccanismo di versamento in entrata e successiva riassegnazione al Mipaaf.

Con l'emendamento in parola si proroga al 2012 il regime delle suddette iniziative e si prevede che con specifiche convenzioni tra Agea e il Ministero, la prima fa da organo pagatore per le spese sostenute dal secondo per lo svolgimento dei controlli. Con la modifica si rende possibile realizzare l'intento del legislatore, finora rimasto inattuato per le incongruenze della norma originaria.

**Non sono ascrivibili alla norma effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.**

## Art.10

### **Comma 5-bis (Emendamento 10.100)**

Con la proposta intesa a prorogare, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la possibilità per l'AIFA di completare il processo di copertura della pianta organica prevista dall'articolo 34-bis, comma 6, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, **non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto il completamento delle relative procedure concorsuali già autorizzate avverrebbero nell'ambito delle risorse già previste dal comma 7 della citata disposizione.

### **Commi 5-ter e 5 quater (Emendamento 10.5 (testo 2) )**

La disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 rifinanziando per detti anni la apposita finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

**Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:**

- a) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- b) quanto a 2 milioni di euro mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Ministero della salute.».

## Art.11

### **Comma 1, soppressione lettera a) (Emendamento 11.1)**

La disposizione, prevedendo la soppressione del comma 1 lett a) dell'articolo 11, abroga la proroga al 1° gennaio 2013 relativa all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 10712009. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

### **Comma 2 (emendamento 11.100 testo corretto/2 (testo 2))**

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'adozione del provvedimento relativo al rilascio di concessioni aeroportuali, limitatamente alle società di gestione degli aeroporti che pur avendo subito perdite di esercizio presentino un piano da cui risulti il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché il raggiungimento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Contestualmente viene stabilito che entro il medesimo termine si provveda all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, e si sopprime la previsione di cui all'art. 3 comma 2 del d.lgs n. 96 del 2005.

Le disposizioni hanno natura procedurale e **non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.**

### **Comma 6 (Emendamento 11.100 testo corretto/5)**

La disposizione, modificando il termine di cui all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, proroga dal 31 marzo 2012 al 31 luglio 2012 il termine entro il quale l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data. **La proposta non determina effetti negativi per la finanza pubblica.**

### **Comma 6.sexies (Emendamento 11.19)**

La norma in esame stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 98/2011 in materia di effetti delle sentenze della Corte Costituzionale non si applicano alle procedure già fatte salve dall'art. 45, comma 12, del d.lgs. n. 80/1998, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali. Pertanto trattasi di una deroga riferita esclusivamente a situazioni già definite, la cui salvaguardia non comporta maggiori oneri in quanto in relazione alle disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 8, non sono stati, a suo tempo, scontati sui saldi di finanza pubblica specifici effetti finanziari di risparmio.

### **Comma 6-septies. (Emendamento 11.100 (testo corretto))**

Si proroga al 31 luglio 2012 il termine per il trasferimento alla società Fintecna Spa di tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in società co - concedenti.

La disposizione hanno natura procedurale e **non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.**

### **Comma 6-novies (Emendamento 11.30 (testo 2))**

Si prevede la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, a condizione che entro e non oltre venti giorni i

rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposito atto d'intesa con l'impegno a garantire la copertura degli effetti finanziari conseguenti alla proroga della gara sia in termini di indebitamento netto, per l'importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro nell'ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati elementi di verifica, sia in termini di fabbisogno per l'importo di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti.

**La disposizione non determina, pertanto, effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.**

**Art. 11 bis impianti funiviari.** La disposizione proroga di ulteriori due anni i termini relativi alle scadenze temporali fissate con *D.M. 2 gennaio 1985*, del Ministro dei trasporti riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti funiviari di cui alla legge 388/200 art. 145 c. 46 riferita ai giochi olimpici 2006.

### **Art.13**

#### **Comma 1-bis (Emendamento 13.6)**

Viene previsto il differimento dal 30 settembre 2011 (termine previsto dal decreto-legge n. 225/2010) al 31 dicembre 2012 del termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001 concernente l'istituzione del Parco nazionale "Costa Teatina". **La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Comma 5 (Emendamenti 13.100 e 13.22 (testo corretto))**

Le modifiche al comma 5 dell'articolo 13 sono volte a specificare, in correlazione con le proroghe disposte dai commi precedenti e alla luce della nuova disciplina relativa alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, i compiti spettanti nella Regione Campania alle Società provinciali, le quali, ai sensi del decreto legge n. 195 del 2009, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In particolare, vengono modificati i termini di cui al comma 5-quater dell'articolo 11 del citato decreto, integralmente sostituito, che nella nuova versione prevede che, per l'esercizio di tali funzioni, le stesse Società potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 fino al 31 dicembre 2012. In ogni caso i soggetti affidatari continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi.

**La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di disposizione che integra il regime transitorio previsto dall'articolo.**

#### **Articolo 13-bis (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale) Emendamento 13-bis.100**

La modifica precisa che la proroga riguarda le concessioni sul demanio marittimo lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico e ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. **La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### **Art.14**

#### **Comma 2-ter (Emendamento 14.450)**

La disposizione, nel confermare che le graduatorie ad esaurimento rimangono chiuse, prevede solo la creazione di una fascia aggiuntiva per una limitata categoria di personale docente abilitato.

Sebbene tale proposta sia suscettibile di ampliare la platea dei soggetti inseriti nelle graduatorie che, a normativa vigente, si configurano come ad esaurimento - da cui attingere ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato - va precisato che le predette assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio ex art. 39, comma 3 bis, della legge n. 449/1997. Pertanto, la norma è priva di effetti finanziari.

#### **Comma 2-ter (Emendamento. 14.12 (testo 2))**

La disposizione mira a riconoscere per i docenti precari della scuola - diversamente abili e per quelli con patologia oncologica che ne determini l'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap - la possibilità di usufruire del diritto alla riserva all'interno delle graduatorie provinciali ad esaurimento, con l'istituzione di un'ulteriore categoria di "riservisti". Sebbene tale proposta sia suscettibile di ampliare la platea dei soggetti inseriti nelle graduatorie che, a normativa vigente, si configurano come ad esaurimento - da cui attingere ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato - va precisato che le predette assunzioni sono subordinate al regime autorizzatorio ex art. 39, comma 3 bis, della legge n. 449/1997. Pertanto, la norma è priva di effetti finanziari.

#### **Comma 2-quater (Emendamento 14.15 (testo 2))**

La disposizione prevede, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art.29 comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.240, destinate al reclutamento straordinario di perequare le assegnazioni alle Università escluse dalla ripartizione del 2011. Al riguardo, trattandosi ripartizione di risorse già previste dalla stessa legge l'introduzione di tale possibilità **non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

### **Art.15**

#### **Comma 3-quinquies (Emendamento 15.2)**

##### **(proroga autorizzazioni salvamento acquatico)**

Viene prorogata sino al 31 dicembre 2012 la durata delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011, prevedendo che fino alla suddetta data nonché fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.

La disposizione ha carattere ordinamentale e **non comporta effetti per la finanza pubblica.**

#### **Comma 7 (Emendamento 15.100 (testo 2) )**

La modifica determina l'ulteriore proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, del termine per il completamento dell'adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere alle disposizioni di prevenzione incendi. La **disposizione non comporta effetti finanziari negativi.**

#### **Comma 8-bis (Emendamento 15.18 (testo 2))**

La disposizione, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 2, comma 16-quater, del decreto-legge n. 225/2010, autorizza fino al 31 dicembre 2012 il trasferimento di **euro 4.500.000** dallo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia al bilancio del Comune di Milano, ai sensi della legge n. 392/1942, per la prosecuzione delle opere di infrastrutturazione informatica (potenziamento delle reti e dei pacchetti applicativi correlati ai collegamenti informatici) necessarie per le attività degli uffici giudiziari e di sicurezza connesse alla realizzazione degli interventi per l'Expo 2015.



Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato 1 al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504/1995, con le stesse modalità di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies.

#### **Art.18**

##### **Art. 18-bis (funzionalità degli organi degli enti previdenziali soppressi) (Emendamento 18.0.100)**

La modifica **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto si limita a precisare i termini di cessazione degli organi operanti presso gli Enti previdenziali soppressi per incorporazione nell'INPS (INPDAP e ENPALS). Ciò al fine di evitare che in assenza di una scadenza precisa gli stessi possano continuare ad operare.

#### **Art.20**

##### **Comma 1-bis (Emendamento 20.100) – Agenzia del demanio – canoni di locazione.**

La disposizione prevede una mera modifica di carattere formale alla norma originaria, che ha previsto la conservazione in bilancio al termine dell'esercizio 2011, delle quote di risorse iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri e non utilizzate, destinate alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, per la loro utilizzazione nel 2012 in conto residui. Dalla suddetta modifica normativa **non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica**.

#### **Art.21**

##### **Comma 3 (Emendamento 21.100) (tariffe postali)**

Il comma 3 dell'art. 21, autorizza i gestori dei servizi postali ad applicare apposite tariffe postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e delle associazioni combattentistiche iscritte al ROC. L'emendamento in questione introduce un periodo finale, contenente la clausola di salvaguardia, al fine di rendere esplicita la circostanza che la norma è **priva di effetti sui saldi di finanza pubblica**.

#### **Art.22**

##### **Art.22-bis (protezione accordata al diritto d'autore) (emendamento 22-bis.1 (testo 2))**

Il limite temporale entro il quale i terzi non rispondono delle violazioni del diritto d'autore per la fabbricazione di prodotti concernenti opere del disegno industriale, divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, – già previsto in cinque anni dall'art. 123 del d.lgs 131/2010 – viene fissato in tredici anni a decorrere dal 19 aprile 2001. La disposizione ha carattere ordinamentale e **non comporta effetti per la finanza pubblica**.

#### **Art.23**

##### **Comma 1-bis (Emendamento 23.100 (testo 2))**

le disposizioni sono di carattere ordinamentale e **non comportano effetti finanziari a carico della finanza pubblica**.

In particolare,

- **lett. a):** dispone la proroga al 31 maggio 2012 del termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui le società non quotate, direttamente

controllate dal citato Ministero, verranno classificate per fasce, per ciascuna delle quali verrà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società dovranno fare riferimento. Tale proroga, stante l'elevato numero delle società interessate alla citata classificazione, si rende necessaria per consentire una indispensabile ed approfondita valutazione delle caratteristiche delle medesime, al fine di assicurare la corretta applicazione delle previsioni introdotte con il D.L. 201/2011;

- **lett. b):** introduce una disposizione di natura procedurale relativa alla modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte degli amministratori che rappresenta il presupposto in base al quale ai medesimi viene riconosciuta la componente variabile della retribuzione.

**Art. 25-bis (copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni e diritti e interessi sottoposti in Libia) (Emendamento 25-bis.100)**

L'emendamento prevede la proroga, per l'anno 2012, dell'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, recante il riconoscimento di un indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

A copertura di tale onere, la disposizione in esame interviene sulla addizionale IRES di minimo prelievo prevedendo, per l'esercizio che inizia successivamente alla data del 31 dicembre 2011 (il 2012, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), l'aumento al 7,5 per mille del parametro del 5,8 per mille di incidenza rispetto al patrimonio netto di cui al comma 5, dell'articolo 3 della Legge n. 7/2009.

Inoltre, il comma 2, prevede, per il periodo di imposta 2012, l'anticipo dell'acconto, vale a dire l'obbligo per i contribuenti di determinare (e versare) l'acconto tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione della imposta dovuta.

Sulla base dei dati dichiarativi più recenti disponibili (UNICO2011 società di capitali) nei confronti dei contribuenti assoggettati all'addizionale IRES a legislazione vigente dal 2012 il parametro relativo al patrimonio netto risulta essere quello determinante, in quanto l'aliquota da applicare è previsto si riduca dall'1,03% allo 0,58%, con ciò producendo un importo inferiore al 4% dell'utile ante imposte.

A fronte di un utile ante imposte di circa 6,3 miliardi di euro, ed un patrimonio netto di circa 30,4 miliardi di euro, la modifica proposta produrrebbe un incremento di gettito di competenza per il solo 2012 di circa  $30.356 \times (0,75\% - 0,58\%) = 51,6$  milioni di euro, essendo comunque l'importo complessivo del parametro del patrimonio netto ( $30.356 \times 0,75\% = 227,7$  milioni di euro) inferiore al parametro del 4% rispetto all'utile ante imposte (circa 250 milioni di euro).

Pertanto, considerando un acconto del 100%, si indicano nella tabella che segue gli effetti finanziari derivanti dall'accoglimento della proposta emendativa in esame, relativamente all'intervento di modifica dell'addizionale IRES:

2012	2013	2014
+51,6	-	-

*In milioni di euro*

**Art.26**

**Art. 26-bis. (Proroga delle disposizioni in favore di Svimez) (Emendamento 26.0.1)**

La disposizione autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012, ad integrazione del contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, determinato dalla Tabella C della legge di stabilità, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente

deprese. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che presenta sufficienti disponibilità.

#### **Art.27**

##### **Art. 27-bis - Consorzio laghi alpini (Emendamento 27.0.3 )**

Sono ripristinati il Consorzio dell'Adda, il Consorzio dell'Oglio ed il Consorzio del Ticino che erano stati accorpatisi in un unico ente, ossia il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. **La previsione non determina effetti sulla finanza pubblica**, in quanto i suddetti Consorzi non ricevono contributi per il loro funzionamento.

#### **Art.28-bis.**

##### **Art. 28-bis (rifugi di montagna) (Emendamento 28-bis.500 )**

La norma prevede il rifinanziamento del fondo finalizzato all'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche per il 2012, per **1 milione di euro**. Alla relativa copertura si provvede riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

#### **Art.29**

##### **Comma 11-ter (Emendamento 29.26 )**

La disposizione in esame proroga di dodici mesi il termine del 31 marzo 2012 di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011 che ha previsto, limitatamente alle gare bandite successivamente a tale termine, che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ove esistenti o costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi.

La proroga **non ha effetti sui saldi di finanza pubblica**, considerato che i risparmi di spesa ascrivibili alla norma originaria non sono stati scontati nei tendenziali, in quanto quantificabili soltanto a consuntivo.

##### **Comma 12-bis (Emendamento 29.32 (testo 2))**

La proposta normativa in esame modifica, a decorrere dal 1 marzo 2012, il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli che attualmente viene versata il mese successivo a quello di riferimento.

In particolare, vengono previsti 4 versamenti: al 31 agosto (per l'imposta di competenza dei mesi gennaio-aprile), 30 novembre (per l'imposta di competenza dei mesi maggio-agosto), 20 dicembre (per le somme che si riferiscono ai mesi settembre-novembre) e 31 gennaio (relativamente al solo mese di dicembre dell'anno precedente).

Solo l'imposta di competenza del mese di dicembre viene quindi versata l'anno successivo come peraltro previsto anche dalla vigente disciplina; pertanto, la proposta in esame non comporta alcun slittamento di gettito all'anno successivo ma solo dei termini di versamento maggiormente differiti nell'ambito del medesimo anno.

Si rilevano pertanto solo **oneri finanziari** che, sulla base del gettito annuo di circa 370 milioni, sono stimati in **4 milioni di euro per l'anno 2012**. . Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**Comma 15 (Emendamento 29.38)**

Il comma 15 dell'articolo 29 viene integrato estendendone l'ambito di applicazione, oltre ai territori delle province della Liguria e della Toscana e del comune di Ginosa e della frazione di Metaponto del comune di Bernalda in provincia di Matera, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2011, anche il territorio della provincia di Matera, parimenti colpito dai predetti eventi calamitosi.

Pur in mancanza di una definita quantificazione delle minori entrate, la modifica non comporta effetti finanziari negativi, in quanto la concreta individuazione dei beneficiari delle sospensioni dei termini tributari e contributivi è demandata ad una apposita ordinanza di protezione civile, correlata agli eventi calamitosi in parola, la quale dovrà stabilire i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione anche ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dalla norma, mentre i soggetti esclusi dovranno effettuare i versamenti dovuti entro l'anno 2012.

**(Soppressione ex comma 16-quater) – (Gratuità carta di pagamento carburanti)**  
**(Emendamento 29.200)**

La lettera dell'emendamento sopprime il comma 16-quater dell'art. 29 del ddl 4865, il quale prorogava il termine di cui all'art. 34, comma 7 della LS n. 183/2011 per la modifica della disciplina sulle commissioni per le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti per spese inferiori ai cento euro. La suddetta abrogazione non determina effetti sulla finanza pubblica.

**Comma 16-decies - Commissione tributaria centrale (doppia soccombenza) (Emendamento 29.200)**

La disposizione prevede il differimento al 31 dicembre 2013 del termine per l'esaurimento dell'attività della Commissione tributaria centrale; inoltre, stabilisce, in via interpretativa, che la disciplina applicabile, in via transitoria, per i giudizi pendenti ivi individuati, nel caso di soccombenza, parziale o totale, dell'amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio e nel caso di mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio.

**La disposizione non comporta effetti sulla finanza pubblica.**

**Comma 16-undecies - Cessione alloggi (Emendamento 29.200)**

La disposizione prevede che A decorrere dal 1 gennaio 2012, sia stabilita dai comuni, invece che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la percentuale di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**Pertanto, la disposizione è ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.**

**Comma 16-duodecies - Fabbisogni standard Comuni e province (Emendamento 29.200)**

Le disposizioni modificano i termini della fase transitoria riguardante l'individuazione dei fabbisogni standard, prorogando, tra l'altro, al 2013 il termine per l'avvio della fase transitoria per il superamento del criterio della spesa storica.

**La norma è a carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.**

**Comma 16-terdecies (Emendamento 29.77 (testo 2))**

La disposizione comporta una rivisitazione in modo organico della disciplina vigente per il 2011, attraverso una serie di interventi volti a tener conto dell'evoluzione della crisi e dell'esigenza che il quadro normativo non rappresenti un ostacolo all'acquisto ed alla detenzione dei titoli del debito sovrano da parte delle imprese di assicurazione.

In tale ottica sono state apportate le seguenti innovazioni:

- rendere le misure anticrisi durature, per un periodo che va dall'esercizio 2012 (per il 2011 vigono già specifiche misure) a quello di entrata in vigore della Direttiva Solvency II, che modificherà radicalmente i requisiti patrimoniali previsti per il mercato assicurativo europeo;
- creare una disciplina ad hoc per il settore assicurativo, sia sotto il profilo dei criteri di rilevazione in bilancio (oggi assimilato a quelli di tutti i soggetti che non adottano i principi IAS/IFRS), sia in ordine al rispetto dei requisiti di vigilanza prudenziale vigente nel settore;
- circoscrivere l'adozione delle opzioni previste dalla normativa in ordine al trattamento contabile ed a fini di vigilanza avuto riguardo ai soli titoli governativi emessi da Stati UE (non anche alle obbligazioni corporate) e consentendo la piena computabilità ai fini del rispetto dei requisiti patrimoniali della differenza tra il valore di iscrizione in bilancio ed il valore di mercato (soggetto ad oscillazione);
- prevedere, al contempo, misure volte a salvaguardare la sana e prudente gestione delle compagnie (es. vincoli alle risorse derivanti da mancate svalutazioni) e la stabilità del mercato assicurativo nazionale, esplicitando le circostanze in cui ISVAP può comunque attivare i poteri previsti dal Codice delle Assicurazioni al fine di prevenire il manifestarsi di un possibile pregiudizio per gli assicurati.

Le suddette disposizioni non comportano effetti per la finanza pubblica.

**Art.29-bis, Comma 1, lettera 0a), EIPLI (Emendamento 29-bis.1 (testo 2))**

Viene previsto un lieve differimento della data di trasferimento dell'EIPLI alle Regioni, che non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Art.29-ter. (Proroga Commissario ex legge n. 33 del 2009) (Emendamento 29-bis.0.2)**

La disposizione è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'attività del Commissario straordinario presso l'Agea, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Al relativo onere per la proroga dell'attività del Commissario si provvede nell'ambito del bilancio autonomo dell'Agea, atteso che le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia sono finanziate dalla tabella C della legge di stabilità.

**La relazione tecnica delle disposizioni sopra menzionate è verificata positivamente**

**Le seguenti disposizioni possono essere verificate senza effetti negativi sulla finanza pubblica a condizione che vengano modificate come di seguito riportato:**

**Articolo 1, Comma 6-bis (Emendamento 1.44 (testo 2)):** è stato introdotto un alleggerimento dell'impianto sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno. Tale modifica, riducendo l'effetto dissuasivo che le sanzioni esercitano nei confronti degli enti locali, aumenta la probabilità che alcuni enti siano indotti, come già è

avvenuto nel corso del 2011, a preferire l'assoggettamento alle sanzioni piuttosto che alle regole del patto, pregiudicando così il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, si segnala che il comma 11-ter dell'articolo 28 del decreto legge n. 201/2011 dispone che, al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica, è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno. Pertanto, occorre stralciare dal comma 6-bis le seguenti parole: *“anche in deroga all'articolo 7, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”*

**Relazione tecnica della norma modificata come sopra**

**Comma 6-bis (Emendamenti 1.44 (testo 2) e 1.48 (testo 2))**

Gli emendamenti sono finalizzati a posticipare all'anno 2013 l'applicazione delle disposizioni vincolistiche sul lavoro flessibile recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni, per le assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, del personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dei lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate.

**La norma non determina oneri** e pertanto non richiede compensazione atteso che gli effetti della disposizione in parola non sono scontati nei tendenziali di finanza pubblica in quanto i maggiori spazi finanziari connessi ai limiti alle assunzioni possono essere utilizzati dagli enti compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità interno.

**Articolo 6, comma 2 undecies (Ex emend. 6.450)** le parole: *“Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236”* vanno sostituite dalle seguenti: *“Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”*;

**Relazione tecnica dell'art. 6, comma 2-undecies come modificata (Emendamento 6.450)**

**Ripristino delle pensioni liquidate dalle sedi di Genova con i benefici dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, dell'articolo 47 decreto legge n. 269/2003 e dell'articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003 (lavoratori esposti all'amianto e rischio chimico) e revocate per cause varie.**

La valutazione riguarda la stima dell'onere per il ripristino delle pensioni liquidate dalle sedi di Genova con i benefici dell'articolo 13 della legge n. 257/1992, dell'articolo 47 decreto legge n. 269/2003 e dell'articolo 3, comma 132, della legge n. 350/2003 (lavoratori esposti all'amianto e rischio chimico) che sono state sospese nel 2009.

L'onere di tale disposizione è stato stimato considerando le pensioni eliminate per cause varie nel 2009, l'età dei pensionati alla eliminazione della loro pensione e il relativo importo medio, pari a circa 21.000 euro annui.

Sulla base dei dati amministrativi si stima che la disposizione riguardi complessivamente circa 30 pensionati e l'onere stimato per il ripristino delle loro pensioni è stimato sia in termini di anticipo di pensione sia in termini di maggior quota di pensione (420.000 euro annui), pari a circa 1.500,00 euro annui in media per ciascun soggetto.

Pertanto dalla disposizione consegue la seguente maggiore spesa pensionistica:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Costi stimati	-0,602	-0,602	-0,322	-0,042	-0,042	-0,042	-0,042	-0,042	-0,042	-0,042

All'onere derivante da tale disposizione si provvede a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**Articolo 8, comma 1, lettera 0a) (ex emendamento 8.1 (testo 2))**

La norma non può essere verificata in quanto la disposizione di cui alla lettera 0a) comporta un incremento del numero dei rappresentanti militari e conseguentemente un maggiore onere a carico della finanza pubblica per la corresponsione del trattamento economico accessorio. Pertanto, in fine della lettera 0a), vanno aggiunte le seguenti parole "fermo restando il numero complessivo dei rappresentati".

**Relazione tecnica Articolo 8, comma 1, lettera 0a), come modificato (ex emendamento 8.1 (testo 2))**

Lettera 0a) – prevede che le categorie dei rappresentanti militari dei sottufficiali siano distinte in marescialli/ispettori e sergenti/sovrintendenti, la norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto rimane invariato il numero complessivo dei suddetti rappresentanti

**Articolo 11, comma 6-quinquies (ex emendamento 11.19)**

Sostituire il penultimo periodo con il seguente periodo: "All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica."

**Relazione tecnica testo modificato**

**ART. 11 Comma 6-quinquies (Emendamento 11.19)**

L'emendamento in esame prevede:

- a) la proroga delle prestazioni a sostegno al reddito parametrata all'indennità di mobilità anche per l'anno 2012 e dei benefici pensionistici conseguenti per effetto dei requisiti agevolati previsti dalla disciplina specifica in esame rispetto alla disciplina generale come modificata dalla legge n. 214/2011;
- b) per gli enti non commerciali operanti nella sanità privata, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.311/2004, la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di pagamento relativi a imposte e contributi a qualunque titolo dovuti per gli anni 2008-2012.

Si evidenzia che tale tipologia di enti è stata già in passato interessata da provvedimenti agevolativi:

- l'articolo 2, comma 110, della Legge n. 244/2007 ha previsto la possibilità di definire la posizione relativa ai versamenti sospesi per gli anni 2002-2006 mediante il versamento del solo 30% in unica soluzione entro il 30 novembre 2009;
- l'articolo 6, comma 8-quinquies del D.L. n. 300/2006 e il successivo D.M. del 2 luglio 2009 hanno disciplinato la sospensione dei versamenti per il periodo 2007-2009

stabilendo la possibilità di rateizzazione in 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2010;

- il decreto legge n. 194/2009 ha ulteriormente sospeso i versamenti dovuti fino al mese di ottobre 2010, non disciplinando, però, le relative modalità di riscossione;
- il decreto legge n. 225/2010 convertito con legge n. 10/2011 ha prorogato al 31 dicembre 2011 i termini di pagamento relativi a imposte e contributi.

Nei termini sopra esposti dalla disposizione conseguono i seguenti effetti finanziari:

- a) per quanto concerne la proroga degli interventi di sostegno al reddito maggiori oneri annui per 2 mln di euro in virtù della stima di un numero di soggetti interessati di circa 100;
- b) per quanto concerne la sospensione dei versamenti tributari e contributivi minori entrate stimabili in 6 mln di euro per l'anno 2012.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016
-8	-2	-2	-2	-2

Ai sopraindicati oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Articolo 29-ter (Dirigenti Agea) (Emendamento 29-bis.0.100)** al fine di allineare la proroga a quella di cui all'art. 2, comma 52, d.l. 225/2010 nonché di prevedere adeguata compensazione per gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, vanno apportate le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire le parole "quattro unità", con le seguenti parole "tre unità";
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: "Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189."

**Relazione tecnica della disposizione modificata Articolo 29-ter (Dirigenti Agea) (Emendamento 29-bis.0.100)**

Con la presente disposizione l'AGEA è autorizzata, per le proprie imprescindibili esigenze istituzionali ed al fine di evitare pregiudizi ai procedimenti in corso, a prorogare, per il tempo necessario per l'espletamento e per la conclusione della procedura concorsuale bandita ed attualmente *in itinere*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2011. Ciò nel limite di tre unità dirigenziali, corrispondenti alle posizioni di vacanza nella dotazione organica che si determineranno con decorrenza 1° gennaio 2012, per la copertura delle quali sono state avviate le procedure concorsuali in atto.

Si tratta di ovviare ad una situazione di carattere eccezionale e la norma proposta, riferendosi esclusivamente ad una proroga temporanea e, come ora detto, eccezionale, esclude espressamente ogni ipotesi di stabilizzazione.

L'onere conseguente alla applicazione della proroga è stimato in un importo non superiore a 530.000 euro per l'anno 2012, ottenuto applicando il costo complessivo unitario per la



singola posizione dirigenziale al numero di proroghe da autorizzare e alla durata massima della proroga.

A tale onere l'AGEA provvede con risorse disponibili sul proprio bilancio.

L'effetto in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della PA, valutabile in circa 300.000 euro viene coperto mediante riduzione del fondo per la compensazione dei contributi pluriennali.

**La seguente disposizione non può essere verificata e pertanto è da stralciare in quanto suscettibile di comportare effetti non compensati.**

**Articolo 11, comma 6-octies (ex emendamento 11.28 (testo 2))**

La disposizione prevede la proroga dei termini previsti in convenzione o per legge di approvazione dei progetti definitivi fino al 30 giugno 2014 e di fatto sospende, fino alla stessa data, anche le prescrizioni dettate dal CIPE per verificarne gli effetti sul piano economico finanziario. In tal senso è suscettibile di comportare effetti sulla finanza pubblica in quanto le prescrizioni del CIPE sono proprio deliberate a tutela della finanza pubblica a norma dell'articolo 2 comma 202 della legge 191/2009. Pertanto, non si ritiene di poter verificare con certezza che dalla disposizione non discendano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Pertanto la formulazione non appare chiara né risulta a quali soggetti la proposta normativa si riferisca e non sono determinabili i conseguenti effetti sulla finanza pubblica in base alle convenzioni vigenti anche con riferimento all'entità dei valori di subentro.

Infine si rileva che la disposizione di proroga di concessioni presenta profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con la normativa U.E., come espressamente indicato dal competente dipartimento del Tesoro.

Il Ragioniere generale dello Stato



